



COMUNE DI MELISSA
PROVINCIA DI CROTONE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 30-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2015

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore 19:00, in Melissa e nel "Museo del Vino", convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Presidente del Consiglio N° 3465/2015 in data 25.07.2015, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica, nelle persone dei signori:

COGNOME e NOME	P / A	COGNOME e NOME	P / A
MALTESE CATALDO	P	BEVILACQUA ANGELA	P
SASSO SALVATORE	P	MURGI GINO	P
LONETTI MARIA TERESA	P	LAMANNA FRANCESCO	P
Rosati Edoardo	P	SCULCO MARIA CARMELA	P
GARRUBBA EMILIA	P	GABRIELE ANTONIO	A
GARRUBBA CARMEN	P	BALESTRIERI GIUSEPPINA	P
MACRI' FERENC	A		

Componenti assegnati: Sindaco e N° 12 Consiglieri;

Componenti in carica : Sindaco e N° 12 Consiglieri;

Componenti presenti : N° 11 - Componenti assenti : 2

Assume la Presidenza il Sig. Rosati Edoardo, in qualità di PRESIDENTE, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE Bevilacqua Domenico

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1 comma 679 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis..... le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Richiamati i seguenti articoli del regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale:

- per la TASI – Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 09/09/2014 art. 7:

“2. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 55 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Con la medesima deliberazione, 2 adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, l'aliquota può essere ridotta, fino anche al suo azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili ”;

- Per l'IMU - Delibera del Consiglio Comunale n.13 del 06/11/2012 art.5:

“1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.”

Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.

Considerato che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad € 200.000,00.

Preso atto che il gettito derivante dall'applicazione della TASI è rivolto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati, ai sensi dell'art.6 del vigente regolamento IUC, come segue:

DESCRIZIONE	EURO
illuminazione pubblica	200.000,00

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:

TASI

1) aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate, escluse dal pagamento dell'IMU;

2) aliquota 1,0 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 11_

VOTANTI N. 11

ASTENUTI N. 1 (Consigliere Balestrieri)

VOTI A FAVORE N. 8

VOTI CONTRARI N. 2 (Consiglieri Lamanna e Sculco)

DELIBERA

1) Di determinare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2015 le seguenti aliquote e termini di applicazione della TASI, ferme restando per quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento:

➤ l'aliquota del **2,5 per mille** per:

- **l'abitazione principale** e relative pertinenze, come definita ai fini dell'imposta municipale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** e relative pertinenze come definiti dalle vigenti disposizioni normative (D.M. 22/04/2008);
- **casa coniugale** e relativa pertinenza **assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- **unica unità immobiliare** e relativa pertinenza posseduta, e non concessa in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

➤ l'aliquota 1,0 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

2) Di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui di seguito individuati, e ai relativi costi a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare stimato pari ad € 200.000,00:

Servizi: illuminazione pubblica € 200.000,00

3) Di dare atto che:

- il pagamento della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

4) Di dare atto che per la presente deliberazione comunale verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

6) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 11_

VOTANTI N. 11

ASTENUTI N. 1 (Consigliere Balestrieri)

VOTI A FAVORE N. 8

VOTI CONTRARI N. 2 (Consiglieri Lamanna e Sculco)

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art.49 del D. lgs 18/8/2000 n.267;

Vista la presente proposta di deliberazione;

Riscontrandone la regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico e contabile.

IL RESPONSABILE

Rag. Salvatore Mazzone

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**VICESEGRETARIO
COMUNALE**

F.to Bevilacqua Domenico

PRESIDENTE

F.to Rosati Edoardo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Melissa, 31-07-2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. CATRICALA' MARIO

A T T E S T A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- E' stata comunicata alla Prefettura con lettera n. **3583** in data odierna;

Melissa, 31-07-2015

VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua Domenico

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Melissa, 31-07-2015

VICESEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua Domenico

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 30-07-2015

- ☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva.
- ☐ Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3° L. 267/2000);
- ☐ Perché confermata con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (art. 127, 2° comma, L. 267/2000).

Melissa, 31-07-2015

VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua Domenico